REAL DECRETO ORGANICO
E REGOLAMENTO
SULLA
ASCRIZIONE MARITTIMA

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DEL REAL MINISTERO DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI
NEL REALE ALBERGO DE' POVERI
1840.

Napoli 20 Gennajo 1840.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ecc.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ecc. ecc.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ecc. ecc. ecc.

Volendo favorire, nell'interesse della Navigazione e del Commercio, il cui incremento siam sempre solleciti a proteggere, l'utile mestiere de' Marinari, e le Arti occorrenti alla Marina; e rendere così dei Nostri Reali Legni da guerra vieppiù agevoli gli armamenti ordinarii e straordinarii, che la sicurezza e la difesa dello Stato esigono;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il Nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Articolo I.

Tutti coloro, che fra i nostri Sudditi, esercitano i mestieri di mare, faranno parte dell' *Ascrizione Marittima.*

Art. II.

L' Ascrizione Marittima comprende l' allistamento e la classificazione di tutti gli uomini di mare su di registri chiamati *Matricole*, la forma delle quali sarà additata nel Regolamento annesso al presente Decreto, e munito della Nostra firma.

Art. III.

La tenuta e l' uso delle matricole saranno conformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento medesimo.

Art. IV.

Soltanto coloro, i quali sono nati o domiciliati in uno de' Comuni marittimi de' nostri Reali Dominii, indicati nell' elenco annesso al presente Decreto, possono essere ascritti.

Art. V.

Tutti coloro, che faranno parte dell' Ascrizione marittima, saranno esenti dalle leve per l' Armata di terra.

Art. VI.

Colla chiamata degli ascritti marittimi al servizio saranno ripianate le basse, che avverranno nel corpo de' Cannonieri-marinari, e sarà provveduto a' bisogni de' porti degli arsenali e de' bastimenti della Real Marina.

Art. VII.

Gli ascritti, che nell'occasione di tal chiamata si presenteranno volontariamente, saranno sempre preferiti in tutti i vantaggi, che offre la nostra Marina Reale e l' Ascrizione marittima, analogamente alla loro abilità.

Art. VIII.

Se gli ascritti contemplati nell' articolo precedente avranno già navigato per due anni almeno su legni quadri della Real Marina, avranno inoltre un mese di soldo della propria classe a titolo di gratificazione.

Art. IX.

Gli ascritti, che avranno compiuto l' anno cinquantesimo della loro età, e che l' avranno fatto costare al Sindaco del Comune, il quale ne prenderà nota sulla matricola, saranno esenti dalle chiamate per le destinazioni al servizio della Marina Reale indicate nell' art. VI; e potranno liberamente imbarcarsi su bastimenti di commercio e da pesca.

Art. X.

Gli ascritti, che si distingueranno nel servizio della nostra Real Marina con azioni di valore, saranno contraddistinti con marche d' onore e tratti di munificenza, o promossi; e coloro che per le sofferte mutilazioni per fortuito accidente nel Real servizio o in seguito, di azioni di guerra, si renderanno inabili all' attività, avranno dritto a pensione, a norma de' regolamenti in vigore.

Art. XI.

Le vedove ed i figli degli ascritti morti in servizio dello Stato godranno delle pensioni, alle quali avranno dritto, in conformità pure de' vigenti regolamenti.

Art. XII.

I figli degli ascritti morti o inutilizzati in servizio dello Stato, o nella navigazione di commercio, godranno per massima la preferenza all' imbarco sui bastimenti da guerra, e, per insinuazione, sui legni mercantili. Godranno del pari la preferenza

nelle ammessioni alle Scuole nautiche, e ne' Collegii di marina del Regno.

Art. XIII.

Qualunque ascritto in servizio della nostra Real Marina potrà assegnare alla sua famiglia, o alla persona che indicherà, fino alla metà del suo soldo, la quale verrà esattamente pagata.

Art. XIV.

In caso di naufragio di un bastimento da guerra e della perdita comprovata degli effetti appartenenti agli ascritti, che ne componevano l'equipaggio, ne sarà loro pagato il valore.

Art. XV.

Vi sarà in ciascun de' Comuni soggetti all'Ascrizione una *Commissione marittima*, composta dal Decurionato, da' Membri e Cancellieri della locale Deputazinne di salute, da' Parrochi, e dal Cancelliere comunale.

Essa sarà incaricata delle primitive operazioni, concernenti l'Ascrizione e le chiamate degli uomini di mare al servizio.

Verrà preseduta dal Sindaco, o da chi ne farà le veci.

Art. XVI.

In Napoli la Commissione medesima sarà una sola per tutti i quartieri, e sarà del pari preseduta dal Sindaco.

Art. XVII.

I Consigli di ricezione, creati coll' articolo LXXI del Real Decreto sul reclutamento dell' Armata de' 19 Marzo 1834, sono incaricati anche dell' esame e dell' ammissione degli uomini di mare chiamati a marciare pel servizio della Real Marina.

A r t. XVIII.

La riunione però di ciascun Consiglio avrà luogo in uno de' Comuni marittimi il più centrale sulle coste della rispettiva provincia.

A r t. XIX.

Assisterà a ciascun di questi Consigli un Capitano di porto, o altra Autorità più graduata di Marina, che si trova nel luogo di riunione, secondo l' articolo precedente.

A r t. XX.

Il Real Ministero della Guerra e Marina, nella ricorrenza de' bisogni della Marina Reale, formerà uno stato indicante il numero de' marinari e de' mozzi non che degli artegiani occorrenti, ed una spedizione di esso, dietro la nostra Sovrana approvazione, sarà trasmessa al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, per ordinarsi in conseguenza la chiamata degli uomini di mare.

A r t. XXI.

I contingenti delle Provincie di qua e di là del Faro saranno stabiliti dallo stesso Ministro degli Affari Interni, previa ripartizione proporzionale al numero collettivo degli allistati nelle matricole de' Comuni di ciascuna delle Provincie medesime.

A r t. XXII.

Le spese occorrenti per le matricole, pe' fogli di ricognizione, pei registri, e per la riunione de' Consigli di ricezione ne' Comuni centrali marittimi, non che per tutt' altro riguardante il servizio dell' Ascrizione marittima, sono a carico del Dipartimento della Marina.

Le spese poi della spedizione degli ascritti ai Consigli medesimi sono a carico de' Comuni.

A r t. XXIII.

Tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato ed il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Firmato — FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato — Nicola Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella

Per certificato conforme

Il Consigliere Minisrto di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella

REGOLAMENTO

PER L' ASCRIZIONE MARITTIMA

ANNESSO AL REAL DECRETO DE' 20. GENNARO 1840.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

Capitolo I.

Modi di ascrizione, movimenti, fogli di ricognizione.

Articolo I.

In esecuzione del disposto nell' articolo I.° del Real Decreto della data d' oggi, sarà d' ora innanzi tenuto esatto conto dell' esistenza, delle qualità, del numero, delle destinazioni e de' movimenti

1. De' marinari di ogni grado e professione, che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di Commercio, dell' età di anni sedici a cinquanta anni;

2. Di coloro, ch' esercitano la navigazione o la pesca lungo le coste, o ne' fiumi navigabili;

3. De' marinari che hanno oltrepassato i cinquant' anni.

4. Degli artigiani esercenti i diversi mestieri di mare;

5. De' novizii o mozzi.

All' uopo saranno, all' emanazione del presente Regolamento, convocate le Commissioni marittime istituite coll' articolo XV del Decreto succennato.

Art. II.

Tutti i novizii sino all' età di anni sedici ed un giorno saranno chiamati mozzi. Costoro non potranno esercitare i mestieri di mare e la pesca, se non dopo essersi presentati alle Autorità comunali colla fede di battesimo, ed accompagnati ciascuno dal padre o da un prossimo parente, ed in mancanza, da due vicini di abitazione, per dichiarare la loro volontà di farsi ascrivere nella matricola.

Art. III.

Ogni novizio dell' età di anni sedici ed un giorno sino all' età di anni diciotto non compiuti sarà obbligato a contestare di avere adempiuto ad una delle condizioni seguenti, per essere compreso nella classe de' marinari, cioè

1. D' aver fatto due viaggi di lungo corso;
2. Di aver navigato per diciotto mesi ;
3. Di aver esercitato la pesca per quattro anni.

Art. IV.

Agl' individui indicati nell' articolo precedente si faranno conoscere le disposizioni diverse concernenti l' Ascrizione Marittima prima di essere ascritti sul registro.

Art. V.

Ogni individuo, che sarà pervenuto all' età sopraindicata, ed avrà adempiuto ad una delle condizioni su espresse, continuando la navigazione e la pesca senza farsi ascrivere presso la Commissione, com' è prescritto, verrà obbligato, per tale mancamento, a marciare nella prima chiamata degli uomini di mare, senza godere l' esenzione dalla leva per lo reclutamento dell' Armata di terra.

Art. VI.

Dall' età di anni diciotto ed un giorno sino a quella di anni

venticinque compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola; ad accezione di coloro, che in atto servono ne' diversi rami della Real Marina.

ART. VII.

A tal uopo dovranno le Commissioni marittime ricevere dalle competenti Autorità militari, per l'organo degl' Intendenti delle Provincie rispettive, la notizia completa degl'individui componenti attualmente il Corpo de' Cannonieri-marinari, i quali debbono venire ascritti nelle matricole de' loro Comuni, in adempimento dell' articolo I.°

Altrettanto sarà eseguito pei marinari di nuova leva e per la maestranza di mare in attual servizio della Real Marina, onde rilasciarsi a' medesimi i corrispondenti fogli di ricognizione.

ART. VIII.

Possono essere compresi nell'Ascrizione marittima coloro, che, compita l'età di anni venticinque, vogliono farne parte, purchè abbiano adempito a una delle condizioni indicate nell' art. II.

ART. IX.

Nella matricola quarta degli artegiani di mare saranno ascritti tutti gl' individui, che professano mestieri di mare, cioè maestri d'ascia di mare, calafati e bozzellari.

ART. X.

Coloro, che vogliono essere ascritti nell' indicata matricola come novizii maestri, dovranno far constare con certificato del Direttore del Genio marittimo, ed ove non esista, con certificato d'un Ingegnere o di capi-maestri all' uopo delegati dal detto Funzionario, con intervento del Capitano del porto locale, la loro idoneità nel mestiere, ch' esercitano.

Pervenuti però all'età di anni diciotto dovranno contestare di avere esercitato per sei anni senza interruzione il mestiere, per lo quale richiedono di essere ascritti come maestri marittimi.

ART. XI.

L' ascrizione di coloro, i quali vorranno professare il mestiere di Capi-maestri costruttori de' bastimenti di commercio, non potrà seguire, nè essi potranno lavorare nei cantieri di guerra e mercantili, se non esibendo certificato d' idoneità per tal mestiere, loro rilasciato dal Direttore del Genio marittimo, o da altro Ingegnere di tal Corpo dallo stesso delegato; e sempre previo esame, da versarsi sulle conoscenze aritmetiche, su qualche nozione di Geometria elementare, e su tutte le regole pratiche di costruzione per lo maneggio de' garbi, cardamoni, e tutt' altro.

ART. XII.

Saranno registrati nella matricola colla più grande esattezza tutt' i movimenti, che succedono della gente di mare, cioè le nuove ascrizioni, il passaggio da una matricola ad un' altra da un Comune ad un altro, gli ordini di leva, le destinazioni, i congedi temporanei, la rientrata nel Comune, finalmente la cancellazione sulle matricole per morte naturale o civile, o per qualsivoglia altro motivo; non che la inutilizzazione a bordo de' legni da guerra e di commercio.

ART. XIII.

Ogni ascritto potendo cambiare domicilio, dovrà darne avviso al Sindaco del Comune, cui appartiene.

ART. XIV.

Quante volte trascuri di dare tale avviso, sarà obbligato a servire pel doppio del tempo fissato dal presente Regolamento, e chiamato a far parte del contingente, che ricadrà al Comune all' occasione del bisogno anche quando non gli spettasse per effetto del turno.

ART. XV.

In ogni Comune gli uomini di mare saranno divisi in quattro classi.

La prima comprenderà i celibi,
La seconda i vedovi senza figli,
La terza gli uomini maritati senza figli.
La quarta i padri di famiglia.

Un registro comune corrispondententemente diviso in quattro parti formerà la matricola di costoro.

Una matricola a parte comprenderà poi i giovinetti inferiori all' età di anni sedici, i quali abbiano incominciato ad esercitarsi ne' mestieri della marineria, o in quelli relativi.

Saranno parimenti compresi in una matricola a parte i Capitani i Padroni e i Piloti de' legni di commercio ed i Capi maestri costruttori della marina di commercio, ed anche delle barche da pesca.

A r t. XVI.

Seguita la iscrizione degl' individui nelle matricole di sopra annoverate, sarà rilasciato a ciascun di essi un foglio di ricognizione circostanziato e convalidato dalle firme competenti.

Capitolo II.

Durata del servizio degli ascritti.

A r t. XVII.

Tutti gli ascritti marittimi dovranno prestar servizio a turno di ruolo nella Real Marina, allorchè ne verranno requisiti per sino all' età di cinquant' anni.

A r t. XVIII.

I congedi saranno accordati a preferenza a coloro, che sono pervenuti i primi allo assiento nella Real Marina, purchè non volessero piuttosto rimanere in servizio sino all' epoca del prossimo congedamento.

Art. XIX.

Ogni turno di servizio durar deve per anni tre in tempo di pace, e in tempo di guerra sin che questa non sia cessata.

Capitolo III.

Distribuzione de' contingenti.

Art. XX.

Ordinandosi una chiamata di uomini o artigiani di mare, dietro l'esecuzione del prescritto nell'articolo XXI del Real Decreto di questa medesima data, ciascun Intendente assistito dal Consiglio d'Intendenza ripartirà fra i Comuni marittimi della provincia la quota rispettiva.

Art. XXI.

L'Intendente ed il Consiglio medesimi potranno riunire ad altri vicini Comuni marittimi quelli, che non potessero essere tassati di un sol ascritto. Quindi per tale riunione si formeranno un solo allistamento, ed un sol turno di ruolo.

Art. XXII.

Nel farsi indi la comunicazione della quota assegnata a ciascun Comune sarà per l'adempimento disposta la riunione della rispettiva Commissione marittima.

TITOLO II.

OPERAZIONI A FARSI NE' COMUNI, E NE' CONSIGLI DI RICEZIONE.

Capitolo IV.

Allistamento e classificazione.

Art. XXIII.

La Commissione marittima procederà indi alle operazioni designate negli articoli seguenti, e terrà presente le disposizioni contenute nel capitolo X in ordine alle eccezioni ed esclusioni.

Art. XXIV.

Il Sindaco, qual Presidente della rispettiva Commissione, nell' invitare i Parrochi ad intervenirvi, gli avvertirà a portar seco loro le note di tutti gli uomini esercenti i mestieri di mare dell' età di anni dodici a cinquanta, accuratamente estratte da' registri de' nati depurati de' morti, colle indicazioni del loro stato celibe o conjugale, o di vedovi, gli uni e gli altri se con figli o senza.

Art. XXV.

Incaricherà inoltre il Cancelliere di rilevare dai registri dello stato civile le note indicanti le nascite i matrimonii e le morti degli stessi uomini di mare, le morti delle loro mogli, le nascite e la esisistenza de' loro figli.

Art. XXVI.

La Commissione, che in Napoli, giusta il disposto nell' art. XVI del Decreto, sarà una sola per tutt' i quattro quartieri marittimi, si riunirà quattro volte in altrettanti giorni susseeutivi, in ciascuno de' quali v' interverranno i Parrochi delle Parrocchie di ognuna delle Sezioni, ed il Cancelliere della Municipalità rispettiva.

Art. XXVII.

Si farà fra' notamenti esibiti da'Parrochi e quelli da' Cancellieri, soprattutto relativamente agl' individui nati dopo l'istituzione dei registri degli atti dello stato civile, un esatto confronto per assicurarne la regolarità sotto tutti i rapporti.

Per gl' individui nati, ammogliati, o divenuti vedovi pria dello stabilimento de' cennati registri dello stato civile, faranno fede le note ben distinte e certificate dai Parrochi.

Art. XXVIII.

Indi si estrarranno dalle matricole di ogni Comune le liste

1. Degli alunni o novizii,
2. De' celibi,
3. De' vedovi senza figli,
4. De' maritati senza figli,
5. De' padri di famiglia.

Art. XXIX.

Nel doversi chiamare gli uomini al servizio, la seconda delle classi annoverate nell' articolo I.° non sarà messa in requisizione se non quando o la prima si troverà esaurita, o non sarà stata sufficiente al bisogno del Real servizio.

Si praticherà l' istesso per la terza classe successiva.

Art. XXX.

Nella chiamata de' mozzi saranno preferiti i volontarii, e fra essi coloro, che avranno un prossimo parente di già in servizio, o che farà parte del contingente a turno di ruolo.

Art. XXXI.

Ciascuna di dette liste sarà in seguito divisa per le classi ottenute dagli ascritti nel servizio della Real Marina, secondo che si troverà notato nel foglio di ricognizione, del quale è munito ogni ascritto.

A r t. XXXII.

I marinari appartenenti alla medesima famiglia saranno notati separatamente nel uumero totale di ciascun ruolo di chiamata, onde evitarsi che faccia parte più del terzo di essi.

A r t. XXXIII.

Le cinque liste indicate nell' art. XXVIII si trascriveranno in fogli affiggibili colle rispettive distinte indicazioni, e questi verran pubblicati collocandoli nelle porte della casa comunale e delle Chiese principali, facendoveli rimanere per lo spazio di otto giorni.

A r t. XXXIV.

Sarà libero a ciascuno addurre nell' indicato termine le sue eccezioni, e reclamare per le omissioni, erronee indicazioni, e per tutt' altro, che possa dar motivo a giuste doglianze ed emende.

A r t. XXXV.

Alla porta della Chiesa principale del Comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, con un foro nella parte superiore atto a farv' introdurre un piccol volume di carte.
Delle tre chiavi terrà una il Sindaco, un' altra il Parroco più anziano, e la terza uno de maggiori possidenti designato dalla Commissione marittima.
In questa cassettina potranno essere introdotti i reclami, le memorie o avvertenze, e potranno anche non essere firmati.

A r t. XXXVI.

Elassi gli otto giorni, non vi sarà più dritto a reclamo per parte degli ascritti, salvo la rettifica di ufficio degli errori e delle omissioni devoluta al Consiglio provinciale di ricezione; e salvo ancora l' ammissione de' reclami tardivi, che il Consiglio medesimo troverà degni di esame, ed i quali, previe le conve-

nienti indagini, discuterà, emettendo i suoi avvisi da rassegnarsi al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, che provocherà su di essi le nostre Sovrane determinazioni.

Art. XXXVII.

A piedi di quel notamento o stato collettivo sarà aggiunta l' indicazione del numero progressivo, al quale si giunge nell'eseguire la chiamata degli ascritti, onde serva di avviso a ciascuno.

Art. XXXVIII.

La prima operazione, a cui, dopo ciò, proceder deve la Commessione, sarà l' apertura della cassettina a tre chiavi, e la successiva discussione ad uno ad uno di tutt' i reclami e di tutte le avvertenze, che vi si rinverranno.

Verificandosi in tal disamina qualche omissione per proprio fatto o frode di taluno degli ascritti, sarà egli al momento trattenuto, o ricercato se non si trovi presente; e sarà obbligato a servire come se avesse il primo numero nel turno di chiamata.

Colui, che avrà data opera all' omissione o alla frode, sarà punito a norma delle leggi.

Art. XXXIX.

Eseguita tal discussione, la Commissione delibererà sull'eccezioni e sui motivi di esclusione prodotti, redigendone processo-verbale, in cui dovranno dinotarsi per ciascun individuo delle ripetute classi, al quale i documenti appartengono, tutte le ragioni, donde emerga per lui l' obbligazione di servire, ovvero d' esserne escluso.

Art. XL.

È accordato un termine di quindici giorni per reclamare contro le deliberazioni della Commessione locale, a decorrere dall'epoca in cui, siano state notificate agl' interessati, rimanendo salva l' abilitazione di produrre tardivi reclami per eccezioni

legali e marcate, in conformità di ciò che trovasi prescritto nell' art. XXXVI.

A r t. XLI.

Delle deliberazioni emesse dalla Commessione locale la notifica dovrà aver lúogo non più tardi del dì seguente ; e si eseguirà in Napoli e negli altri Comuni di seimila anime in sopra, mercè l'affissione alle porte delle case comunali, ed a quelle delle parocchie.

Nei Comuni minori di seimila anime tal notificazione sarà praticata personalmente o a domicilio.

A r t. XLII.

Riconoscendosi dalla Commessione esentabile taluno tra gli uomini di mare, o tra coloro ch' esercitano mestieri di maestranze attinenti alla Marina, non sarà egli perciò escluso dagli allistamenti nelle chiamate posteriori di ascritti al servizio.

A r t. XLIII.

Scoprendosi degli omessi, non si mancherà di aggiungerli alle liste delle rispettive classi.

A r t. XLIV.

Gli ascritti, che trovansi nell' atto dell' appello attaccati da malattia qualunque non compresa nell' Elenco annesso al presente Regolamento, e che per guarire avessero bisogno di curarsi nell' ospedale, potranno meritare un esenzione temporanea.

A r t. XLV.

Tale esenzione temporanea consistendo nell' abilitazione di non marciare, colui, che l' avrà ottenuta rimane obbligato a presentarsi al nuovo primo bisogno, purchè si trovi interamente ristabilito.

A r t. XLVI.

Rimane a responsabilità de' Sindaci di badare a che gl' individui, i quali avranno ottenuto la esenzione temporanea, abbiano cura di guarire e presentarsi al nuovo appello.

A r t. XLVII.

La Commessione marittima farà conoscere al Consiglio di ricezione la infermità, che vieta all' ascritto la marcia, onde que-

sto Collegio ne stenda processo-verbale, in cui terrà conto del parere dei Professori sanitarii addetti al Consiglio, e dei certificati de' Medici comunali convalidati dalle firme del Sindaco e del Parroco: documenti che l' individuo dovrà far presentare.

Capitolo V.

Spedizione degli ascritti al Consiglio di ricezione.

Art. XLVIII.

Il contingente di ciascun Comune verrà spedito a cura della Commessione marittima, e specialmente del Presidente, al Comune, dove è riunito il Consiglio di ricezione.

Sarà preferito per tale invio il transito per mare.

Art. XLIX.

Gli ascritti chiamati al servizio avranno il soldo, che loro competerà secondo le regole della Real Marina, dal giorno, in cui saranno avvisati di far parte del contingente del rispettivo Comune.

Art. L.

Ogni ascritto marittimo dal giorno della partenza dal suo domicilio avrà dritto alla razione o in natura, o in danaro.

Capitolo VI.

Operazioni del Consiglio di ricezione.

Art. LI.

Il Consiglio di ricezione, nel ricevere gli ascritti, farà l' esame tanto delle qualità fisiche quanto de' motivi di eccezione, che siensi prodotti o si produrranno, e procederà a quant' altro conviene per la regolare ammessione degli ascritti, seguendo le norme stabilite nel Capitolo X del Real Decreto de' 19 Marzo 1834.

Art. LII.

Dopocchè gli ascritti saranno stati ammessi, a cura del Consiglio di ricezione saranno spediti direttamente ai dipartimenti marittimi, o altrove, preferendo sempre per tale invio l' imbarco.

Capitolo VII.

Visite delle reclute al loro arrivo a bordo dei Reali bastimenti nei porti ed arsenali della Real Marina.

Art. LIII.

Nei tre giorni immediati all' arrivo degli ascritti marittimi a bordo de' bastimenti, o ne' porti ed arsenali, il Comandante farà visitare gli uomini arrivati, e che sembrassero non atti al servizio.

Art. LIV.

Di siffatta operazione verrà redatto processo-verbale, che sarà spedito una cogli uomini, cui riguarda, al Consiglio generale militare di salute in Napoli, il quale dovrà sottoporli a nuova visita.

Art. LV.

Del risultamento di tale controvisita si redigerà un simile processo-verbale, il quale sarà trasmesso al Ministero della Guerra e Marina, che disporrà il ritorno dell' ascritto alla sua destinazione, se il rifiuto sarà trovato irragionevole, o il di lui rinvio, nel caso contrario, al Consiglio di ricezione, onde farne somministrare il rimpiazzo.

Art. LVI.

Per lo rimborso delle spese, che a tal uopo avrà indebitamente sopportato il Ramo della Marina, il Real Ministero della Guerra e Marina rassegnerà a Noi rapporto col parere indicando a chi debbono essere imputate.

TITOLO III.

CAMBII, SOSTITUZIONI, REFRATTARII E DISERTORI, ECCEZIONI ED ESCLUSIONI.

CAPITOLO VIII.

Cambii, ed altri modi di sostituzioni.

ART. LVII.

Gli ascritti chiamati a marciare potranno sostituire in loro vece un cambio nella persona d'uno ascritto dello stesso Comune, il quale riunisca tutte le qualità necessarie al servizio de'bastimenti da guerra, e non sia di classe inferiore al chiamato.

ART. LVIII.

Il rimpiazzato dovrà essere il requisito in vece del cambio allorquando giungerà per questo il turno di chiamata, e si troverà tuttavia in servizio.

ART. LIX.

I padri di famiglia avranno sempre il dritto di farsi rimpiazzare da uno de' loro figli già ascritti marittimi, qualora questo vi acconsenta, e sia atto al servizio; ma quando sarà il medesimo chiamato a marciare per proprio conto, non potrà essere esentato per aver rimpiazzato il padre, a meno che costui non volesse spontaneamente supplirlo.

CAPITOLO IX.

Refrattarii e Disertori.

ART. LX.

Nel caso che alcuno degli ascritti evadesse dopo l'affissione delle note, nelle quali è annoverato, o non si presentasse indi all'intimazione ricevuta per la partenza, il Sindaco comunale lo farà arrestare e condurre per mezzo della Gendarmeria al Consiglio di ricezione.

ART. LXI.

Tali refrattarii e coloro, che disertassero da' luoghi di loro destinazione, saranno obbligati a servire per anni sei consecutivi, senza poter ottenere nemmen permessi temporanei; e in caso di recidiva passeranno a servire nella truppa di linea.

A r t. LXII.

I Comuni son tenuti a rimpiazzare quelli, che evaderanno prima della marcia o nel viaggio pel Consiglio di ricezione; ma non già quelli, che diserteranno dopo essere stati ammessi dal Consiglio medesimo.

A r t. LXIII.

Rimane inoltre applicato, relativamente ai refrattarii e disertori, quant' altro è prescritto nel capitolo IX. del Real Decreto de' 19 Marzo 1834.

Capitolo X.

Eccezioni, ed esclusioni.

A r t. LXIV.

Non saranno compresi ne' ruoli di chiamata i Capitani Padroni e Piloti de' legni mercantili, eccetto il caso di urgenti circostanze; e per esse non saranno chiamati che coloro, i quali non si trovassero in esercizio delle loro funzioni, o impegnati ad esercitarle.

A r t. LXV.

I Piloti pratici saranno esclusi dalle chiamate quando queste non abbiano per oggetto il servizio del luogo medesimo.

A r t. LXVI.

I marinari, che per mancanza di Padroni ascritti, funzionano da Padroni di piccole barche di cabotaggio colle debite autorizzazioni, saranno esclusi dalle chiamate al servizio.

A r t. LXVII.

Ogni uomo di mare, che avrà tre figli ascritti nelle matricole, sarà esente dal marciare, ed in conseguenza non compreso nel corrispondente ruolo di chiamata.

Quelli, che fra i detti suoi figli saranno morti in combattimento o in servizio sui Reali legni da guerra, o pure che saranno stati dichiarati inabili per effetto di ferite riportate in azione di guerra o per accidenti o per malattie contratte in servizio, saranno, sempre reputati presenti.

Art. LXVIII.

Tutti gli altri ascritti marittimi soggetti alle chiamate rimangono nella libertà di poter esercitare la pesca, e la navigazione; ma allorchè si allontanano per questo esercizio dal Comune, ove sono matricolati, dovranno farne inteso il Sindaco, onde ne prenda nota nei registri, e ne' ruoli di chiamata.

Quando nel formarsi i ruoli medesimi si trovino gli ascritti per alcuna delle enunciate cause assenti, verranno essi compresi principalmente in quelli della sussecutiva chiamata.

Art. LXIX.

Non possono essere ammessi a servire nella Real Marina i condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale.

Art. LXX.

Sono esclusi dalle quote pel servizio della Real Marina gli ascritti

1. Se sieno affetti da vizii organici, o evidentemente mal conformati, e deformi, come, i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpii viziati negli arti principali.

2. Se siano affetti da una delle malattie o fisiche imperfezioni anche incompatibili col servizio della Real Marina, ed indicate nell' elenco qui appresso riportato.

ELENCO

DELLE MALATTIE, E DE' VIZII DI CONFORMAZIONE CHE ESCLUDONO DAL SERVIZIO DELLA MARINA MILITARE.

CAPITOLO I.

Malattie generali, o che possono manifestarsi in tutte le parti del corpo.

1. L' aneurisma interno ed esterno.
2. Le tabi.
3. Lo scorbuto generale.
4. L'idropisia.
5. La spina ventosa.
6. L' idrorachitide.
7. L' esostosi considerevole da ledere le funzioni delle parti dove esistono.
8. L' osteo-malacia.
9. Le carie e necrosi estese.
10. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale.
11. Gli scirri, e le affezioni cancerose.
12. I tumori cistici, ed i lipomi voluminosi qualora impediscono l' uso delle parti.
13. Le fistule incurabili.
14. Le paralisi.
15. L' epilessia.
16. La polisarcia avanzata.
17. Le malattie mentali giuridicamente conosciute e documentate.

CAPITOLO II.

Malattie della cute generali e parziali.

18. La lebbra; e l' elefantiasi.
19. La pellagra.

20. L' erpete cronico e vasto.
21. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale e locale inamovibile.
22. Le cicatrici vaste e solide in vicinanza delle articolazioni da impedire l' esercizio delle parti.

CAPITOLO III.

Malattie e vizii di conformazione delle diverse parti del corpo.

Sezione I.

CAPO.

Parte capelluta.

23. La tigna.
24. L' alopecia generale.

Occhi.

25. La blefaroptisi o il rilasciamento delle palpebre.
26. Il lagottalmo, o sia ritiramento permanente inamovibile di una delle palpebre da lasciare scoperta una gran parte del bulbo.
27. I tumori infraorbitali con minaccia di esoftalmia.
28. L' encantide maligna.
29. L' epifora, o scolo involontario delle lagrime.
30. La fistola lagrimale.
31. Lo pterigio.
32. Il leucoma che copre parte della pupilla, stafiloma e cateratta.
33. La cecità completa d' un sol' occhio.
34. La miopia al terzo grado.
35. L' amaurosi completa ed incompleta.
36. L' avanzato strabismo.
37. L' albinismo.

Naso.

38. La mancanza del naso.

39. L' ozena.
40. Il polipo maligno nelle narici.

Bocca, e fauci.

41. L' escrescenze cancerose.
42. Lo stomacace.
43. La mancanza di notevole porzione della lingua, e le ulceri sordide e maligne.
44. La distruzione del palato molle ed osseo.
45. La disfagia essenziale.
46. Il fiato puzzolente derivante da cagioni inamovibili.

Orecchie.

47. L' otirrea.
48. La sordità a grado avvanzato.

Collo.

49. Il broncocele.

SEZIONE II.

Tronco, e Petto.

50. La cifosi.
51. L' asma convulsiva ed umorale.
52. La palpitazione per vizio organico.

Addomine.

53. Il vomito cronico.
54. La timpanite.
55. L' ernie d' ogni sorta.
56. L' ipospadia verso la metà dell' asta.
57. Il catarro cronico della vescica.
58. Le fistole orinarie.
59. La nefrite calcolosa, ed i calcoli vescicali.
60. Il testicolo rimasto all' imboccatura dell' anello.
61. Il sarcocele, l' idrocele, e l' ematocele a gradi inoltrati.
62. Il fungo ematode.

63. La perdita de' testicoli.
64. La procedenza del retto.
65. La scirrosità del retto, del pari che le fungosità antiquate dello stesso.
66. Le fistole e le ragadi antiche dell' ano.
67. L'emorroidi molto gonfie e voluminose.

Sezione III.

Estremità toraciche ed addominali.

68. L'anchilosi completa ed incompleta.
69. I piedi torti congeniti.
70. Le varici degli arti.
71. La podagra.
72. La cattiva riunione delle fratture da recare incomodo all' uso delle membra.
73. Le antiche non ridotte lussazioni.
74. I tumori bianchi delle articolazioni.
75. L'ischiade.
76. La coalgia.
77. Le ritrazioni o storpiature allorchè impediscono l' uso di un membro o delle dita delle mani e de' piedi.
78. Le difformità delle mani e de' piedi.
79. La mancanza di due o più dita delle mani e de' piedi, o la piegatura permanente di uno o più di essi da impedire il libero uso tanto delle mani che de' piedi.

Napoli 20 Gennaio 1840.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato — Marchese di Pietracatella.